

Mercoledì 17 novembre 1999

TESTI APPROVATI

1. Programma «Daphne» 2000-2003 ***II

A5-0056/1999

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (9150/1/1999 — C5-0181/1999 — 1998/0192(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (9150/1/1999 — C5-0181/1999) ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 82) ⁽³⁾,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 244) ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0056/1999),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 1

(1) la violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne costituisce una minaccia grave alla salute fisica e psichica delle vittime; gli effetti di tale violenza sono così diffusi nella Comunità da rappresentare un grande flagello sanitario;

(1) la violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne **lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva** e costituisce una minaccia grave alla salute fisica e psichica delle vittime; gli effetti di tale violenza sono così diffusi nella Comunità da rappresentare un grande flagello sanitario;

(Emendamento 2)

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) l'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità; secondo l'articolo 3, lettera p), del trattato, l'azione della Comunità comporta un contributo alla realizzazione di un livello elevato di protezione della salute;

⁽¹⁾ GU C 317 del 4.11.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 219 del 30.7.1999, pag. 497.

⁽³⁾ GU C 89 del 30.3.1999, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU C 162 del 9.6.1999, pag. 11.

Mercoledì 17 novembre 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7)

Considerando 18

(18) *ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un apposito comitato;*

Soppresso

(Emendamento 8)

Considerando 19

(19) *il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo su un *modus vivendi* relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE⁽¹⁾*

(19) le misure di esecuzione devono essere adottate in conformità della decisione del Consiglio 1999/0468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(Emendamento 4)

Articolo 1, paragrafo 2

2. L'obiettivo del presente programma è contribuire a garantire un elevato livello di tutela della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza (anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali) attraverso la prevenzione della violenza e il sostegno a coloro che ne sono vittime, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza. Il programma contribuisce così al benessere sociale.

2. L'obiettivo del presente programma è contribuire a garantire un elevato livello di tutela della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza (anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali) attraverso la prevenzione della violenza e il sostegno a coloro che ne sono vittime, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza. **Esso mira anche ad aiutare e incoraggiare le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore.** Il programma contribuisce così al benessere sociale.

(Emendamento 9)

*Articolo 5**Comitato*

1. *Nell'attuazione del presente programma, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.*

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare riguardanti:

- *il regolamento interno del comitato,*
- *Le disposizioni attuative,*
- *il programma annuale di lavoro per l'attuazione delle misure contemplate nel programma, comprese le implicazioni finanziarie e i criteri di selezione,*
- *l'equilibrio generale fra le varie componenti del programma,*
- *la procedura di coordinamento con i programmi e le azioni direttamente rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo del presente programma,*
- *le disposizioni cui improntare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 7,*
- *le procedure di controllo e valutazione del programma.*

Misure di esecuzione

1. Le misure da prendere per l'esecuzione della decisione riguardanti:

- a) *il programma annuale di lavoro per l'attuazione delle misure contemplate nel programma, comprese le implicazioni finanziarie e i criteri di selezione,*
- b) *l'equilibrio generale fra le varie componenti del programma,*
- c) *La procedura di coordinamento con i programmi e le azioni direttamente rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo del presente programma,*
- d) *le disposizioni cui improntare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 7;*
- e) *le procedure di controllo e valutazione del programma*

sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2.

Mercoledì 17 novembre 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. (a) La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione.
- (b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
- la Commissione differisce di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
 - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattato precedente.

4. La Commissione consulta inoltre il comitato su altre questioni rilevanti concernenti l'attuazione del presente programma.

In tal caso, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

5. Il rappresentante della Commissione tiene costantemente informato il comitato:
- dell'assistenza finanziaria concessa a titolo del presente programma (importo, durata, ripartizione, beneficiari);
 - delle proposte della Commissione o delle azioni della Comunità e dell'attuazione, in altri settori, di programmi di diretta rilevanza ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente programma, onde assicurare la coerenza e la complementarità di cui all'articolo 4.

(Emendamento 6)

Allegato, Sezione II, punto 1

1. Sostegno a campagne di informazione in cooperazione con gli Stati membri e di progetti pilota a valore aggiunto europeo, nonché di attività dirette ad accrescere la consapevolezza della popolazione, in particolare dei bambini e dei giovani, degli educatori e delle altre categorie di persone interessate, sui potenziali rischi della violenza e sui mezzi per scongiurarli, compresa la conoscenza della legislazione, l'educazione sanitaria e la formazione nell'ambito della lotta alla violenza.

2. Le misure da prendere per l'esecuzione della presente decisione riguardo a tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3.

Articolo 5 bis

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/0468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/0468/CE è di due mesi.

3. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/0468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

4. Il comitato elabora il proprio regolamento di procedura.

1. Sostegno a campagne di informazione in cooperazione con gli Stati membri e di progetti pilota a valore aggiunto europeo, nonché di attività dirette ad accrescere la consapevolezza della popolazione, in particolare dei bambini e dei giovani, degli educatori e delle altre categorie di persone interessate **e dei mezzi di informazione**, sui potenziali rischi della violenza e sui mezzi per scongiurarli, compresa la conoscenza della legislazione, l'educazione sanitaria e la formazione nell'ambito della lotta alla violenza.